

STATUTO

della "ELITE EVENTI E FORMAZIONE APS"

ART. 1

Denominazione, sede, durata e logo

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, l'associazione denominata "ELITE EVENTI E FORMAZIONE Associazione di Promozione Sociale" abbreviabile in "ELITE EVENTI E FORMAZIONE APS", di seguito "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bordighera. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

4. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "Associazione di promozione sociale" e dell'acronimo APS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico se iscritta nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore;

5. L'Associazione si doterà di un logo ufficiale contenente l'acronimo "APS" approvato dall'Assemblea degli Associati che comparirà su tutta la corrispondenza e le proposte associative, sia cartacee sia dematerializzate.

ART. 2

Finalità e attività

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche,

Stefano Corso Stefano Corso Stefano Corso Stefano Corso Stefano Corso Stefano Corso Stefano Corso Stefano Corso Stefano Corso Stefano Corso		
	solidaristiche, e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o	
	principale delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 D.Lgs. 17/2017	
	con particolare riferimento alle lettere:	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività	
	culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	g) formazione universitaria e post universitaria;	
	h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative	
	di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui al presente articolo;	
	t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.	
	2. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in	
	favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di interesse	
	generale, come nello specifico individuate dal successivo comma 3,	
	avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri	
	associati:	
	3. promuove e realizza, al fine di favorire lo sviluppo di rapporti di reciproca	
	stima, solidarietà ed amicizia fra i soci e fra tutte le persone, iniziative	
	ricreative e di incontro, culturali e conviviali con lo scopo di promuovere e	
	diffondere il pensiero olistico e l'approccio alla ricerca del benessere	
	psico/fisico come equilibrio generale globale nella visione integrata di corpo,	
	mente e spirito attraverso l'integrazione di diversi aspetti della vita, come	
		4

l'alimentazione, l'attività fisica, la cura della salute mentale e la coltivazione del proprio essere interiore;

gestisce corsi ed eventi formativi finalizzati alla conoscenza del pensiero olistico che attraverso la costruzione di uno specifico protocollo omnicomprensivo osteopatico, del massaggio e delle tecniche di rilassamento, forniscano ai partecipanti soci e affiliati strumenti culturali e tecnici specifici per operare nella collettività, con particolare attenzione verso coloro che praticano o intendono praticare, a qualsiasi livello, attività artistiche performative, cinematografiche e sportive di ogni genere;

per il raggiungimento dello scopo partecipa con specifici interventi, ad eventi nazionali e internazionali di altissimo livello, organizzando propri spazi dimostrativi e divulgativi, stage e conferenze con la partecipazione di personaggi famosi del mondo dello spettacolo, scienziati e ricercatori, divulgatori scientifici, specialisti delle discipline osteopatica, del massaggio, del rilassamento e cultori del pensiero olistico, presentazione di libri, dimostrazioni pratiche di tecniche osteopatiche, di massaggio e di rilassamento aventi ad oggetto l'interesse generale della diffusione della cultura olistica della ricerca del benessere psico/fisico complessivo.

1. L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. Ad esempio può produrre, gestire e promuovere anche per conto terzi eventi per tutte le arti performative, cinematografici, sportivi, enogastronomici, mostre, fiere e

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

rassegne di ogni tipo, gestire spacci, bar e ristoranti, gestire spazi ricreativi e
 beni per conto terzi, sempre ed esclusivamente finalizzati alla raccolta di fondi
 per l'attuazione dell'attività istituzionale nel rispetto e nei limiti del citato art.
 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. E' demandata all'Assemblea la
 concreta individuazione delle ulteriori attività, diverse da quelle di interesse
 generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.
 3. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma
 dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le
 proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere
 realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione
 al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico
 valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel
 rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i
 sostenitori e il pubblico.

ART. 3

Ammissione degli associati

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

3.	Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
----	---

4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.	L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
----	--

7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

2. In particolare hanno il diritto di:

-eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

-votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e
in regola con il pagamento della quota associativa;

- esaminare i libri sociali;

- | | | |
|--|--|--|
| Albert M
Stefano
Corso
D. M.
Simone
Paolo
Roberto
Luca
E. S. | -essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; | |
| | -frequentare i locali dell'associazione; | |
| | -partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; | |
| | -denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. | |
| | | |

	3. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.	
--	--	--

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

- | | | |
|--|---|--|
| | 1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. | |
| | 2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione, può essere escluso previa delibera dell'assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato. | |
| | 3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno 3 mesi prima. | |
| | 4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. | |

5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- | | |
|----|-------------------------|
| a) | l'Assemblea; |
| b) | il Consiglio Direttivo; |
| c) | il Presidente; |
| d) | l'Organo di controllo. |

2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

3. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo, laddove nominato, che sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile.

ART. 7

Assemblea

1.	L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
----	---

2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con

12/12/20

By

Diante da

Ulrich	Man	Erwin
Kaiser	Schulze	Flora
Stefanie		Conso

allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità,
sino a un massimo di tre associati.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.

4. L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione.

6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

d) delibera sulla esclusione degli associati;

e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- f) delibera lo scioglimento;
- g) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

9. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Handwritten signatures and notes:
 - Top right: *[Signature]*
 - Middle right: *[Signature]*
 - Bottom right: *Stefano Corso*
 - Far right: *Giuseppe Lepore*
 - Middle left: *Estimato D. R. R.*
 - Bottom left: *Amore Ad.*
 - Far left: *Amore D. R. R.*

11. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta in un luogo fisico indicato nella lettera di convocazione in cui si trova il Presidente e il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro ovvero l'assemblea si intende non convocata in un luogo fisico, senza necessità di compresenza nello stesso luogo di Presidente e segretario, quando, in assenza di un luogo specifico, tutti i partecipanti danno il loro consenso all'uso dei mezzi di telecomunicazione, diventando così un'assemblea totalitaria e senza sede fisica.

ART. 8

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra tre e sette, compreso il Presidente e il Vice Presidente.
3. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la

maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono

adottate a maggioranza dei presenti.

8. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si

tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i

partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la

discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti

affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta in un

luogo fisico indicato nella lettera di convocazione in cui si trova il Presidente

e il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del

verbale sul relativo libro ovvero la riunione si intende non convocata in un

luogo fisico, senza necessità di compresenza nello stesso luogo di Presidente e

segretario, quando, in assenza di un luogo specifico, tutti i partecipanti danno

il loro consenso all'uso dei mezzi di telecomunicazione, diventando così

un'assemblea totalitaria e senza sede fisica.

9. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-

ter del Codice civile.

10. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto

le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne

erano a conoscenza.

ART. 9

Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è nominato in composizione monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del

Handwritten signatures and notes:
 - Top right: *Stefano Corso*
 - Middle right: *Elise Pallone*
 - Bottom right: *Stefano Corso*
 - Far right: *Stefano Corso*
 - Bottom left: *Handwritten signatures: Marco, Elena, Anna, Paolo*

Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque

sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

4. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

Revisione legale dei conti

1. Laddove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Organo di controllo può esercitare l'incarico della revisione legale dei conti, a condizione che il componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Qualora il componente dell'Organo di

controllo non sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

ART. 12

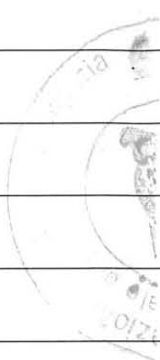
Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative. Le quote associative sono annualmente fissate dal Consiglio direttivo, tenendo conto delle necessità di cassa e della previsione delle entrate e delle uscite per l'esercizio in corso.

Handwritten signatures and names:
- Top right: [Signature]
- Middle right: [Signature]
- Bottom right: [Signature]
- Far right: [Signature]
- Bottom left: [Signature]
- Bottom center: [Signature]
- Bottom right: [Signature]
- Far right: [Signature]

<i>Alfredo Mac Dino M...</i>		
<i>Stefania Di M...</i>	ART. 13	
<i>Stefania Di M...</i>	Bilancio di esercizio 1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore. 3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.	
	ART. 14	
	Bilancio sociale 1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.	
	ART. 15	
	Libri sociali	
	18	

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 16

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Albino
di Di Resta

ART. 17

Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

CORSO Stefania, Presidente

Stefania Corso

REFORZO Francesco, V. presidente e tesoriere

Francesco Reforzo

BELTRAMI Simona, Segretario

Simona Beltrami

DI TANO Alessandro, Consigliere

Alessandro Di Tano

GAGLIARDI Roberto, Consigliere

Roberto Gagliardi

DI RESTA Esterina, Associata

Esterina Di Resta

PALUDETTO Elisa, Associata

Elisa Paludetto

AGENZIA DELLE ENTRATE

Specifiche delle imposte

UFFICIO DI DANVERNO

Reg. Fisso € 200,00

- 9 SET. 2025

317/8413

Reg. Imp. €

Impetato il

200,00

Trascriz. €

Catasto €

Bollo €

TOTALE € 200,00

